

CAMERA DEI DEPUTATI N. 150

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANIASI

Legge quadro sullo spettacolo viaggiante
e sui parchi per il divertimento

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo spettacolo viaggiante ed i circhi equestri, pur coinvolgendo in ogni città e paese migliaia di persone nella ricerca di un modo diverso di « fruizione del tempo libero », sono sempre stati considerati, anche dai pubblici poteri, come un « mondo a sé stante ».

In passato vigeva all'interno delle stesse categorie una logica auto-emarginante che portava gli operatori e le loro famiglie a chiudersi in sé stessi, tanto vero che si era persino adottata una forma di linguaggio-gergo inaccessibile a coloro che non vivevano nelle carovane.

Il processo di scolarizzazione, che ha pur in parte coinvolto i giovani dello spettacolo viaggiante e dei circhi e la crescita complessiva della società, hanno profondamente modificato in questi ultimi decenni gli stessi usi e costumi di

questi operatori che sono stati sempre di più costretti a misurarsi col « nuovo » che li circondava.

È cresciuta in loro la consapevolezza di essere operatori economici non avulsi dal contesto generale ed è quindi emersa la esigenza di superare il rapporto assistenziale tuttora presente nelle istituzioni.

È per questo complesso di motivi umani, sociali ed economici che è stata elaborata una organica proposta di legge che tende a modificare radicalmente la normativa del settore, valorizzando la professionalità degli operatori e l'attività sociale e ricreativa da essi svolta.

La legge n. 337 del 1968 non risponde più alle esigenze dello spettacolo viaggiante e alle mutate strutture amministrative e sociali del Paese. Innanzitutto il

rilascio delle autorizzazioni amministrative non è più di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, ma è attribuita ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 382 del 1975, che decentra una serie di poteri dello Stato alle regioni.

È evidente che questa nuova realtà deve essere considerata e valorizzata, mediante la previsione di una programmazione regionale che contempli anche la dislocazione dei parchi, dei singoli mestieri dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri nell'ambito dei piani regolatori comunali.

Con la presente proposta si intende abrogare di fatto le disposizioni contenute nella già citata legge n. 337 del 1968 sugli spettacoli viaggianti e i circhi equestri, in quanto non più rispondenti — come si è detto — alle accresciute esigenze dei due settori.

Con gli articoli 7, 8 e 9 del capo I, e con gli articoli 17, 19 e 20 del capo II si propone l'istituzione di un albo professionale presso ogni regione.

Con l'articolo 12 si tende ad assimilare allo spettacolo viaggiante le sale gioco in sede fissa e i padiglioni viaggianti dolciari che operano esclusivamente nei parchi di divertimento.

Con gli articoli 3 e 13 si prevede, fra l'altro, la possibilità di trasmissione della titolarità dell'azienda per atto fra vivi a favore di terzi, o per cause di morte a parenti entro il terzo grado, e con essa la trasmissione dell'autorizzazione ad esercitare le attività in oggetto.

Si tratta di un doveroso riconoscimento ad una categoria che con il pro-

prio lavoro determina una produttività dell'esercizio del tutto simile all'avviamento delle aziende commerciali ed artigiane.

A tale scopo onde favorire una maggiore e più ordinata attività della categoria si propone in particolare (articolo 29) che le amministrazioni comunali programmino lo sviluppo del settore mediante la designazione delle aree disponibili per gli impianti degli spettacoli viaggianti e dei circhi.

Per i parchi di divertimento la presente proposta prevede controlli da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo che può revocare l'autorizzazione di organizzatore di parco qualora la relazione tecnico-amministrativa prevista dall'articolo 22 non sia conforme e non sia inviata entro i termini prescritti.

Ove i parchi siano allestiti su aree pubbliche i comuni dovranno rilasciare la relativa autorizzazione (articolo 24) ad una « commissione di parco » direttamente eletta dagli esercenti interessati. Ciò al fine di impedire, tra l'altro, eventuali esercizi abusivi.

Particolare importanza viene attribuita nelle presente proposta, con gli articoli 11 e 26, alla possibilità di accedere al credito non solo per contributi a risarcimento danni, come avviene attualmente, ma anche per ottenere finanziamenti agevolati per l'acquisto e per la ristrutturazione delle attrezzature così come prevede la legge 10 ottobre 1975, n. 517, nei confronti delle attività commerciali.

Le difficoltà di molti comuni di offrire aree adeguatamente attrezzate per circhi e spettacoli viaggianti, vengono affrontate dall'articolo 33, che prevede un fondo destinato a tale scopo.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

CIRCHI

ART. 1.

1. Lo Stato considera i circhi e lo spettacolo viaggiante strumento di formazione sociale e culturale della collettività.

2. A tale scopo lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono a sostenerne il consolidamento e lo sviluppo.

ART. 2.

1. Agli effetti della presente legge sono considerati circhi quelle imprese che gestiscono spettacoli per il pubblico nell'ambito di impianti mobili costituiti principalmente da un tendone, in cui si esibiscono artisti, pagliacci, ginnasti, acrobati, altri artisti e animali.

ART. 3.

1. Le funzioni di programmazione e di coordinamento nazionale delle attività circensi spettano allo Stato.

2. Al Ministero del turismo e dello spettacolo sono riservati i seguenti compiti:

a) istituzione presso il Ministero di un elenco nazionale delle attività circensi con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive e della denominazione. Tale elenco è aggiornato almeno una volta all'anno;

b) rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense, sentita la commissione nazionale prevista all'articolo 5;

c) rilascio, per ogni attività autorizzata, di un apposito contrassegno da apporsi permanentemente ed in modo visibile all'esterno dell'impianto circense;

d) erogazione di contributi ai sensi dell'articolo 11, sentito il parere della commissione nazionale prevista all'articolo 5.

3. L'autorizzazione di cui alla lettera b) del comma 2 è soggetta a revisione biennale. Essa è trasferibile per atto tra vivi, per causa di morte solo al coniuge, ai parenti entro il terzo grado, ed agli affini entro il secondo grado dell'esercente, purché iscritti all'albo previsto all'articolo 7.

4. Per gli esercenti che abbiano acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia e invalidità, che abbiano esercitato l'attività per almeno quindici anni consecutivi, la cessione dell'azienda per atto tra vivi a favore di terzi comporta il trasferimento dell'autorizzazione.

5. Non può essere rilasciata altra autorizzazione a chi si sia avvalso della facoltà prevista dai commi precedenti.

ART. 4.

1. È compito delle regioni promuovere, favorire e sostenere nel proprio territorio le attività circensi mediante piani di programmazione anche tendenti a:

a) favorire iniziative e programmi per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori circensi;

b) sostenere e promuovere la creazione di laboratori di ricerca circense in piena autonomia di forme, linguaggi e metodi;

c) stimolare le iniziative destinate a collegare le esperienze del mondo circense con il mondo della scuola di ogni ordine e grado;

d) promuovere, anche mediante un'azione di sensibilizzazione della collettività regionale, la conoscenza della storia e della vita del circo;

e) assicurare il coordinamento tra le attività circensi e i programmi radiotelevisivi regionali.

ART. 5.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituita la Commissione nazionale per le attività circensi, composta da:

a) il Ministro del turismo e dello spettacolo o un sottosegretario da lui delegato, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell'interno;

c) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) cinque rappresentanti delle regioni;

e) due rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

f) tre docenti universitari di psicopedagogia e sociologia designati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

g) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi designati dalle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative;

h) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti dai circhi, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

i) un rappresentante della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Alla designazione dei componenti di cui alla lettera d) del comma 1 provvede la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo. La commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

4. Ove gli enti e gli organi, tenuti a norma dei commi precedenti, non provvedano a designare i propri rappresentanti entro 40 giorni dalla comunicazione della richiesta, il Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede a nomine provvisorie dei medesimi rappresentanti, valide per un anno.

5. I componenti la commissione durano in carica tre anni, non possono essere confermati più di una volta ed in caso di impedimento, per qualunque causa, o di dimissioni, sono sostituiti dai medesimi enti o dalle stesse organizzazioni che li hanno designati.

6. Gli enti e le organizzazioni designanti, possono comunque chiedere la sostituzione dei loro rappresentanti in ogni momento.

7. La commissione delibera, con la maggioranza di due terzi dei componenti un proprio regolamento ed organizza, altresì, a fini istruttori, una sottocommissione di lavoro composta da:

- a) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi;
- b) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti dai circhi;
- c) due rappresentanti delle regioni;
- d) due rappresentanti dei comuni.

8. La commissione delibera, con la maggioranza dei presenti, i pareri e le proposte.

9. Le sedute della commissione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. La commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi. Si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del presidente o su richiesta di un quarto dei componenti.

ART. 6.

1. La commissione nazionale per le attività circensi è organo consultivo del Governo per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3.

2. In particolare esprime pareri in ordine:

- a) ai piani regionali di cui agli articoli 4 e 27;

b) ai criteri di erogazione dei contributi di cui all'articolo 11;

c) ai parametri ed ai criteri per la ripartizione fra le regioni del fondo di cui all'articolo 26.

3. La commissione esercita, altresì, un suo potere di proposta:

a) sulle iniziative da assumere per assicurare un organico collegamento fra le attività circensi e la scuola di ogni ordine e grado;

b) sulle iniziative da assumere per assicurare un coordinamento fra le attività circensi ed i programmi radiotelevisivi;

c) sulle iniziative rivolte alla conoscenza e alla divulgazione della storia, delle tradizioni, del patrimonio culturale del circo.

ART. 7.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario e speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a costituire l'albo delle imprese esercenti i circhi. Esso è suddiviso in tre categorie:

a) circhi grandi;

b) circhi medi;

c) circhi piccoli.

2. Per ottenere l'iscrizione all'albo, le persone fisiche o i legali rappresentanti delle imprese esercenti i circhi presentano domanda al presidente della giunta regionale della regione di residenza o di quella ove le imprese hanno la sede legale.

3. Coloro che intendono esercitare l'attività circense devono per l'iscrizione all'albo dimostrare di:

a) aver prestato la propria opera, per almeno cinque anni se trattasi di circhi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, dieci anni se trattasi di circhi di cui alla lettera a) del medesimo comma con comprovata dipendenza, presso imprese esercenti tali

attività di uguale o maggiore grandezza di quelle appartenenti alla sezione per la quale si chiede l'iscrizione;

b) essere coniuge, parente o affine entro il secondo grado, in qualità di collaboratore, di titolare di autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'attività circense, da almeno cinque anni. L'iscrizione all'albo si può richiedere per una sezione uguale o inferiore a quella a cui è iscritto il titolare di autorizzazione;

c) aver superato, presso la Commissione regionale della regione di residenza prevista dall'articolo 8, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di operatore circense, relativamente alla categoria scelta tra quelle di cui al comma 1.

ART. 8.

1. L'albo è tenuto da una commissione regionale, la cui composizione deve assicurare, anche, la presenza di tre rappresentanti dei circhi equestri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché di tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti dai circhi designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Il numero dei membri della suddetta commissione, i criteri per la nomina e le norme per l'elezione del presidente, nonché per il funzionamento della commissione stessa sono stabiliti dal consiglio regionale.

3. Sulle domande di iscrizione la commissione decide entro 60 giorni.

ART. 9.

1. Le regioni trasmettono al Ministero del turismo e dello spettacolo i nominativi degli iscritti all'albo regionale ai fini dell'espletamento dei compiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* dell'articolo 3.

ART. 10.

1. Gli esercenti dei circhi possono corrispondere l'imposta sugli spettacoli ed i tributi connessi dovuti sugli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso, sulla base di un imponibile forfettario determinato, con riferimento a ciascun ordine di posti, moltiplicando il prezzo netto unitario corrispondente a quello lordo praticato per il biglietto intero per il 20 per cento dei posti disponibili; la predetta percentuale del 20 per cento è elevata al 35 per cento nei giorni festivi per i circhi con oltre 600 posti.

2. Il totale dei posti disponibili non può risultare inferiore a quello indicato sull'autorizzazione rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'articolo 3.

3. La determinazione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi sulla base dell'imponibile forfettario determinato a norma del comma 1 deve essere riferita per i circhi fino a 600 posti, a tutti gli spettacoli effettuati nell'anno solare, per i circhi con oltre 600 posti, a tutti gli spettacoli effettuati nel mese solare nell'ambito dello stesso comune.

4. Fermo restando il disposto di cui al comma 3, gli esercenti dei circhi che, nel periodo di validità dell'imposizione forfettaria, intendono apportare variazioni ai prezzi praticati o al numero dei posti disponibili per ciascun ordine, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'ufficio accertatore il quale provvede ai conseguenti adeguamenti dell'imponibile.

5. Nei casi in cui l'imposta sugli spettacoli ed i tributi connessi, dovuti sugli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso siano determinati e corrisposti in applicazione delle norme di cui al presente articolo, è consentita l'ammissione del pubblico anche senza biglietto d'ingresso o con biglietto avente caratteristiche diverse da quelle previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. È fatto in ogni caso divieto di utilizzare per l'ingresso degli spettatori, biglietti assunti in carico ai sensi dell'articolo 7 del de-

creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

6. Resta comunque fermo l'obbligo della compilazione della distinta d'incasso nel cui quadro B deve essere riportato il conteggio per la determinazione dell'imponibile fissato dall'ufficio accertatore, nonché l'ammontare delle imposte liquidate.

7. Per il pagamento dell'imposta liquidata a norma del presente articolo restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

ART. 11.

1. Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1993, un fondo di lire 2 miliardi, soggetto a indicizzazione annuale, di cui:

a) 1.700 milioni di lire per la concessione di contributi agli esercenti dei circhi a titolo di concorso nella spesa di ricostruzione con gli eventuali ammodernamenti degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti o colposi, previa convalida da parte del comune o dell'autorità di polizia del luogo dove si è verificato il danno. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere utilizzati a favore di spettacoli circensi di comprovata qualificazione sul piano artistico e culturale nonché conformi ai canoni della tradizione circense;

b) 300 milioni di lire per *festivals*, rassegne, mostre e convegni di carattere nazionale e internazionale ed ogni altra iniziativa volta alla promozione e alla diffusione dello spettacolo circense.

2. Sul fondo di cui al comma 1 gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario nonché del materiale e delle attrezzature da impiegare nell'allestimento di impianti secondo convenzioni da stipulare con il Ministero dei trasporti.

CAPO II
SPETTACOLI VIAGGIANTI

ART. 12.

1. Agli effetti della presente legge sono considerati esercenti dello spettacolo viaggiante coloro che:

a) gestiscono attrazioni e numeri di arte varia, mediante attrezzature mobili o fisse, all'aperto o al chiuso, anche se esercitate in maniera stabile e permanente. Sono inclusi anche quegli apparecchi automatici che per le loro caratteristiche didattiche possono contribuire all'arricchimento della formazione individuale;

b) sono titolari di padiglioni dolciari in possesso di autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 112, che esercitano la loro attività esclusivamente all'interno di parchi-divertimento.

ART. 13.

1. Le funzioni di programmazione e di coordinamento nazionale delle attività dello spettacolo viaggiante spettano allo Stato.

2. Sono riservati ai suoi organi centrali i seguenti compiti:

a) istituzione presso il Ministero del turismo e dello spettacolo di un elenco nazionale delle attività dello spettacolo viaggiante con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione. Tale elenco è aggiornato almeno una volta all'anno;

b) rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 14;

c) rilascio, per ogni attività autorizzata, di un apposito contrassegno da ap-

porsi permanentemente ed in modo visibile all'esterno dell'impianto;

d) rilascio di apposito contrassegno di organizzatore, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 14, ai legali rappresentanti di forme associative dell'attività di spettacolo viaggiante di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 12 che ne avanzino richiesta nonché ai singoli imprenditori che possiedano requisiti tecnico-professionali, capacità finanziaria e anzianità di mestiere;

e) istituzione presso il Ministero del turismo e dello spettacolo di un elenco nazionale di parchi divertimento su aree pubbliche e di quelli su aree private di cui all'articolo 23 sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 14;

f) elaborazione di un regolamento sulla gestione dei parchi-divertimento su aree private di cui all'articolo 22 sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 14;

g) erogazione di contributi di cui all'articolo 26, sentito il parere della commissione nazionale di cui all'articolo 14.

3. L'autorizzazione di cui alla lettera *b)* del comma 2 è soggetta a revisione biennale.

4. L'autorizzazione è trasmissibile per atto tra vivi, o per causa di morte solo al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado dell'esercente, purché iscritto all'albo di cui all'articolo 17.

5. Per gli esercenti che abbiano acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia e invalidità, che abbiano esercitato l'attività per almeno quindici anni consecutivi, la cessione dell'azienda per atto tra vivi a favore di terzi, comporta il trasferimento dell'autorizzazione, purché l'acquirente sia iscritto all'albo di cui all'articolo 17.

6. Ai trasferimenti della titolarità delle sale da gioco fisse si applica l'articolo 29 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

7. Nel regolamento di esecuzione della presente legge devono essere previste disposizioni atte ad impedire il rilascio di altra autorizzazione a chi si sia avvalso della facoltà prevista dai commi precedenti.

ART. 14.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituita la commissione nazionale per le attività dello spettacolo viaggiante, composta da:

a) il Ministro del turismo e dello spettacolo o un sottosegretario da lui delegato, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell'interno;

c) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) cinque rappresentanti delle regioni;

e) due rappresentanti dei comuni, designati dall'ANCI;

f) tre docenti universitari di psicopedagogia e sociologia designati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

g) tre rappresentanti degli esercenti dello spettacolo viaggiante, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

h) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti dello spettacolo viaggiante, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Alla designazione dei componenti di cui alla lettera d) del comma 1 provvede la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

4. La commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

5. Ove gli enti e gli organi, tenuti a norma dei commi precedenti, non provve-

dano a designare i propri rappresentanti entro quaranta giorni dalla comunicazione della richiesta, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede a nomine provvisorie dei medesimi rappresentanti valide per un anno.

6. I componenti la commissione durano in carica tre anni, non possono essere confermati più di una volta ed in caso di impedimento per qualunque causa, o di dimissioni, sono sostituiti dagli enti o dalle organizzazioni che li hanno designati.

7. Gli enti e le organizzazioni designanti possono chiedere la sostituzione dei loro rappresentanti, in ogni momento.

8. La commissione delibera, con la maggioranza di due terzi dei componenti un proprio regolamento ed organizza, altresì, ai fini istruttori, una sottocommissione di lavoro composta da:

- a) tre rappresentanti degli esercenti dello spettacolo viaggiante;
- b) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti dello spettacolo viaggiante;
- c) due rappresentanti delle regioni;
- d) due rappresentanti dei comuni.

9. La commissione delibera, con la maggioranza dei presenti, i pareri e le proposte.

10. Le sedute della commissione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. La commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi. Si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del presidente o su richiesta motivata di un quarto dei componenti.

ART. 15.

1. La commissione nazionale per le attività dello spettacolo viaggiante è organo consultivo del Governo per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 13.

2. In particolare esprime parere in ordine:

- a) ai piani regionali di cui agli articoli 13 e 27;
- b) ai criteri di erogazione dei contributi di cui all'articolo 26.

ART. 16.

1. È compito delle regioni promuovere, favorire e sostenere nel proprio territorio le attività dello spettacolo viaggiante mediante piani di programmazione, anche tendenti a realizzare iniziative finalizzate ad una maggiore sensibilizzazione e conoscenza dell'attività degli spettacolisti viaggianti da parte della collettività regionale con particolare riferimento allo stesso mondo della scuola.

ART. 17.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario e speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a costituire l'albo delle imprese esercenti le attività dello spettacolo viaggiante; esso è suddiviso in tre sezioni:

- a) grandi attrazioni;
- b) medie attrazioni;
- c) piccole attrazioni.

2. Sono iscritti all'albo coloro che intendono esercitare una delle attività previste dalla lettera a) dell'articolo 12 anche se in forma saltuaria e provvisoria.

3. Per ottenere l'iscrizione ad una sezione dell'albo le persone fisiche o i legali rappresentanti delle imprese esercenti di cui alla lettera a) dell'articolo 12 presentano domanda al presidente della giunta regionale della regione di residenza o di quella ove le imprese esercenti hanno la sede legale.

4. Coloro che intendono esercitare le attività di cui alla lettera a) dell'articolo 12 devono, per la iscrizione all'albo, dimostrare di:

- a) aver prestato la propria opera per almeno cinque anni, con comprovata dipendenza, presso le imprese esercenti attività dello spettacolo viaggiante di uguale o maggiore grandezza di quelle appartenenti alla sezione per la quale si chiede l'iscrizione;

b) essere coniuge, parente o affine entro il secondo grado in qualità di collaboratore, di titolare di autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, per lo spettacolo viaggiante da almeno cinque anni. L'iscrizione all'albo si può richiedere per una sezione uguale o inferiore a quella a cui è iscritto il titolare di autorizzazione;

c) aver superato, presso la commissione regionale della regione di residenza, prevista dall'articolo 19, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di esercente dello spettacolo viaggiante, relativamente alla sezione prescelta, tra quelle di cui al comma 1.

ART. 18.

1. Ai titolari delle imprese di cui alla lettera b) dell'articolo 12 non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 17.

2. Sulla autorizzazione amministrativa per esercitare il commercio ambulante va riportata la stampigliatura: « esercita solo all'interno dei parchi-divertimento ».

ART. 19.

1. L'albo è tenuto da una commissione regionale, la cui composizione deve assicurare anche la presenza di tre rappresentanti dell'attività dello spettacolo viaggiante designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché di tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti dello spettacolo viaggiante, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Il numero dei membri della suddetta commissione, i criteri per la nomina e le norme per l'elezione del presidente, nonché per il funzionamento della commissione sono stabiliti dal consiglio regionale. Sulle domande di iscrizione la commissione decide entro sessanta giorni.

ART. 20.

1. Le regioni trasmettono al Ministero del turismo e dello spettacolo i nominativi degli iscritti all'albo regionale ai fini dell'espletamento dei compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 13.

ART. 21.

1. I comuni all'atto della redazione dei piani di cui al capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426, stabiliscono il limite massimo di superficie globale da adibire a sale gioco fisse, attività comprese fra quelle previste dalla lettera *a)* dell'articolo 12 della presente legge. Le commissioni previste dagli articoli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sono integrate all'atto della redazione di tali piani da tre rappresentanti della categoria interessata, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

ART. 22.

1. L'autorizzazione all'esercizio dei parchi-divertimento, siano fissi o temporanei, attivati su aree private, è rilasciata dal comune in cui s'intende svolgere l'attività. Detta autorizzazione viene revocata se la relazione tecnico-amministrativa che gli organizzatori, con l'approvazione di tre rappresentanti designati dai componenti il parco, sono tenuti a presentare al comune ogni anno per i parchi fissi ed in ogni caso entro trenta giorni dal termine dell'attività per i parchi temporanei, è considerata negativamente dall'amministrazione comunale. Il mancato invio della relazione, è comunicato dal comune al Ministero del turismo e dello spettacolo, il quale provvede a non rinnovare l'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *d)*.

ART. 23.

1. Le regioni, in collaborazione con gli enti locali, redigono un elenco regionale dei parchi-divertimento su aree private e distintamente, su aree pubbliche, suddiviso per categoria in rapporto al numero, all'importanza dei trattenimenti e delle attrazioni installabili e lo trasmettono al Ministero del turismo e dello spettacolo ai fini dell'espletamento dei compiti di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 2 dell'articolo 13.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del turismo e dello spettacolo emana il regolamento di gestione di cui alla lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 13.

ART. 24.

1. La gestione dei parchi-divertimento allestiti su aree pubbliche viene esercitata dalla commissione di parco, nominata direttamente dagli operatori partecipanti.

2. La commissione di parco redige una relazione tecnico-finanziaria che viene inoltrata all'amministrazione comunale entro trenta giorni dalla chiusura del parco-divertimento. La mancata redazione della relazione entro i termini o la valutazione negativa di essa da parte dell'amministrazione comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del parco-divertimento.

ART. 25.

1. Le amministrazioni comunali con propri provvedimenti determinano l'orario di apertura e chiusura dei parchi-divertimento, tenuto conto della località, della situazione ambientale, del periodo della manifestazione e provvedendo, se del caso, al rilascio di opportune deroghe.

2. Le sale gioco fisse osservano gli orari previsti per i pubblici esercizi.

ART. 26.

1. Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato annualmente a partire dall'esercizio finanziario 1993 un fondo di due miliardi di lire, soggetti ad indicizzazione annuale, per la concessione di contributi agli esercenti dello spettacolo viaggiante a titolo di:

a) concorso nelle spese di ricostruzione, con gli eventuali ammodernamenti degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, o dolosi previa convalida da parte del comune o delle forze dell'ordine del luogo dove si è verificato il danno;

b) contributi in conto interessi per l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali relativi all'attività dello spettacolo viaggiante, mediante rateizzazione prestiti bancari o *leasing*;

c) finanziamenti di studi, ricerche, pubblicazioni, mostre, corsi, e di ogni altra iniziativa volta alla qualificazione, alla promozione ed alla diffusione dello spettacolo viaggiante.

2. Sul fondo di cui al comma 1 gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario nonché del materiale e delle attrezzature da impiegare nell'allestimento degli impianti secondo convenzioni da stipulare con il Ministero dei trasporti.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI
A FAVORE DEI CIRCHI
E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 27.

1. Le regioni, in attuazione delle finalità della presente legge e per quanto, in particolare, indicato dagli articoli 4 e

16 elaborano, con la partecipazione degli enti locali e loro associazioni, di rappresentanti del mondo della scuola, delle associazioni maggiormente rappresentative del settore circense, dello spettacolo viaggiante, e dell'associazionismo culturale, piani triennali di sviluppo delle attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante e relativi programmi annuali di attuazione.

2. Le regioni, con la collaborazione degli enti e delle organizzazioni indicate nel comma 1, adottano altresì un regolamento per il coordinamento e l'utilizzo delle aree disponibili su scala regionale per le attività circensi e di spettacolo viaggiante, anche al fine di garantire le necessarie rotazioni nell'assegnazione delle stesse.

ART. 28.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario e speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono rispettivamente una commissione regionale e provinciale per le attività circense e dello spettacolo viaggiante.

2. La commissione esprime pareri obbligatori in particolare sulle iniziative e sull'attività che le regioni promuovono in attuazione degli articoli 4 e 16.

3. La composizione della commissione deve assicurare anche la presenza di rappresentanti degli enti locali e di tre rappresentanti dei circhi e tre dello spettacolo viaggiante, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché da docenti universitari di psico-pedagogia e sociologia.

5. Il numero dei membri della commissione, i criteri per la nomina e le norme per l'elezione del presidente, nonché per il funzionamento della commissione sono stabiliti dal consiglio regionale o della provincia autonoma.

ART. 29.

1. Le amministrazioni comunali nella formulazione dei piani regolatori devono prevedere aree idonee ed agibili anche per

l'installazione dei circhi, delle attività di spettacolo viaggiante, nonché dei parchi-divertimento. Devono altresì assicurare che il dimensionamento di dette aree sia rapportato alla popolazione urbana del comune, del suo circondario, dell'intera area urbana e della popolazione fluttuante.

2. I comuni devono aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'elenco delle aree comunali idonee ed agibili per le attività circensi, di spettacolo viaggiante e dei parchi-divertimento.

3. L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta l'anno.

4. I comuni, entro il mese di agosto di ciascun anno, comunicano alle regioni di competenza, l'elenco delle aree a disposizione dei circhi e dello spettacolo viaggiante, nonché delle manifestazioni che si svolgono a carattere comunale.

ART. 30.

1. La concessione delle aree comunali è fatta direttamente agli esercenti muniti della autorizzazione all'esercizio, senza il ricorso ad esperimento di asta.

2. È vietata la subconcessione delle aree inserite nell'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 29, sotto qualsiasi forma.

3. Le modalità di concessione delle aree comunali sono disciplinate con regolamento deliberato dai consigli comunali sentite le organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente rappresentative.

4. Per la concessione delle aree demaniali si applicano le norme del presente articolo.

ART. 31.

1. I titolari di imprese di circhi e di spettacolo viaggiante di cui all'articolo 2 ed alla lettera a) dell'articolo 12, muniti di contrassegno, prima di iniziare l'attività sia essa sita in area pubblica, sia

in area privata, devono richiedere al sindaco del comune in cui si intende esercitare, apposita autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 32.

1. Le occupazioni di suolo pubblico con attrazioni ed attrezzature dello spettacolo viaggiante e con i circhi equestri, relativamente al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, sono considerate temporanee.

ART. 33.

1. È istituito un fondo di lire 6 miliardi da ripartirsi tra le regioni al fine di contribuire all'allestimento, all'agibilità e alla dotazione di servizi di aree attrezzate per circhi, attività di spettacolo viaggiante e parchi-divertimento.

2. Detto fondo viene ripartito in proporzione al numero degli abitanti ed in misura inversamente proporzionale alla media del reddito *pro-capite* regionale.

ART. 34.

1. Restano valide le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

ART. 35.

1. Restano valide le norme previste dai commi primo, terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione è rilasciata, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del commercio con l'estero e la commissione nazionale per le attività circensi e la commissione nazionale per le attività dello spettacolo viaggiante ».

ART. 36.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo emana il regolamento di esecuzione, sentite le commissioni di cui agli articoli 5 e 14.

ART. 37.

1. La presente legge si applica alle imprese di nazionalità italiana salvo le norme delle Comunità economiche europee in materia di libertà di stabilimento, di libera prestazione di servizi e di libera circolazione dei lavoratori del settore.

ART. 38.

1. Coloro che al momento alla data di entrata in vigore della presente legge sono titolari di autorizzazione ministeriale per le attività circensi e per lo spettacolo viaggiante debbono entro un anno chiedere l'iscrizione all'albo previsto dagli articoli 7 e 17 della regione di competenza.

ART. 39.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio 1993, la somma di lire 10 miliardi.

